
TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1851

- 87 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Appello nominale — Discussione sull'articolo 7 del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Sospensione e scioglimento della seduta.*

L'adunanza incomincia alle ore 8.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

Non essendo il Senato in numero, il senatore Maestri procede all'appello nominale, dal quale risultano mancanti i seguenti senatori :

Ambrosetti — Balbi-Piovera — Baldino — Bermondi — Billet — Blanc — Di Calabiana — Cantù — Cataldi — Col-ler — Cristiani — D'Angennes — Della Torre — Doria — Fantini — Gattinara — Giulio — Laconi — Malaspina — Montezemolo — Musio — Nigra — Oneto — Picolet — Pinelli — Plezza — Profumo — Regis — Riberi — Serra — Siccardi — Torielli — Vesme.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione particolare del progetto di legge sulla leva militare.

Darò lettura dell'articolo 7, a cui eravamo rimasti:

« Art. 7 (13). Il contingente assegnato a ciascuna provincia è dall'intendente ripartito fra i mandamenti di cui essa si compone, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di leva d'ogni mandamento definitivamente verificate.

Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.»

COLLI. Se il signor presidente vuole concedermi la parola, farò alcune osservazioni su questo articolo settimo.

L'emendamento ieri adottato rende, io credo, necessaria la correzione a quest'articolo settimo, come anche all'ottavo; dove si dice: *sulla lista di leva*, bisognerebbe dire *sulla lista d'iscrizione*.

Mi permetterò ancora un'osservazione relativa al riparto dei contingenti, che io credo non debba figurare nella legge. Questo potrebbe forse essere preso in considerazione nei regolamenti di cui all'articolo 2, col raccomandare ai commissari di leva, nel fare la verifica delle liste, di cancellare con maggiore facilità quelli che sono veramente ignoti, come si praticava nel tempo del Governo francese, perchè, come io ho già avuto l'onore di osservare al Senato, quando si è discussa la legge provvisoria, le liste di leva delle città molto popolate come Torino e Genova comprendono molti individui i quali non possono in verun modo concorrere, perchè non è possibile il ritrovarli, ed ho osservato, essendo sindaco, che mai non si facevano queste cancellazioni.

Mi pare che, secondo il metodo adottato nei comuni piccoli, quando c'è un ignoto, il delegato o commissario di leva chiede ai coscritti presenti ed ai parenti se conoscono il tale; e se viene da questi risposto negativamente, si cancella, salvo poi ad essere portato nel numero dei renitenti, se è trovato. Ciò rende anche l'esecuzione degli articoli relativi alle pene molto più semplice, motivo per cui credo che sarebbe veramente opportuno che con istruzioni oppure nel regolamento previsto dall'articolo 2 si insistesse sulla necessità che tutti questi ignoti siano cancellati dalle liste della leva.

Nella città di Torino, per le cure del Municipio, si fanno sempre le più minute ricerche onde venire a capo di ritrovare quelli che non si sono presentati, ma che risultano dal libro dello stato civile. Quando non si sono rinvenuti e nessuno dice di conoscerli, mi pare che dovrebbero essere cancellati d'ufficio, salvo poi, come dissi, ad essere sottoposti alle pene volute dagli articoli a ciò relativi.

BAVA. Il me semble que l'article 20 résout la difficulté dont vient de parler monsieur le marquis Colli. En effet, voici le texte de l'article 20 :

« Il Consiglio delegato esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi od iscritti indebitamente, e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 19, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che sieno necessarie. »

Ainsi le Conseil délégué me paraît être autorisé, comme le demande le marquis Colli, à faire disparaître des listes de levée les noms de tous ceux qui ne sont point connus. Peut-être sera-t-il nécessaire de donner quelques explications dans le règlement qui sera annexé à la présente loi; mais pour le moment, la loi suffit, elle prévoit le cas de ces inconnus, et autorise le Conseil délégué à effacer leurs noms des listes.

COLLI. Io non aveva chiesto che fosse introdotto nella legge verun cambiamento, imperocchè l'articolo a cui il cambiamento potrebbe essere relativo, è già stato votato; ma io credo che l'articolo 20 sia insufficiente, imperocchè questa verifica del Consiglio delegato ha luogo nel mese di febbraio, e sarebbe troppo presto per cancellare d'ufficio gli ignoti, i quali possono essere conosciuti ancora nel corso di tutto il rimanente dell'anno. Questa cancellazione non può essere fatta, a parer mio, che dal commissario o delegato al momento della verifica definitiva. La verifica che fa il Consiglio delegato non è verifica definitiva, motivo per cui credo che può stare l'osservazione, salvò al Ministero a prendere quelle misure che crederà opportune in proposito.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che sia l'articolo 20 accennato dall'onorevole generale Bava, sia l'articolo 32 che segue, e per il quale è prevista la verifica definitiva delle liste di leva per parte del delegato e del Consiglio di leva, contengono appunto opportune disposizioni a soddisfare i desiderii dell'onorevole generale Colli; avverto poi inoltre che una disposizione per cancellazione non può essere soltanto disposizione regolamentare, ma debb'essere prevista nella legge.

Certamente nel compilare il regolamento di cui fa cenno l'articolo secondo di questa legge, si terrà conto dell'osservazione messa avanti affine di stabilire tutti i casi, e prevedere tutte le circostanze della cancellazione in discorso.

COLLI. Chieggo ancora di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. L'articolo 30...

DI PETTINENGO, commissario regio. È il 32.

COLLI. Siccome quest'articolo esisteva nella legge precedente e che non si eseguiva, per questo mi sono permesso di fare quell'osservazione. Non dice positivamente « cancellare quelli che sono ignoti, » perchè si può supporre che gli ignoti saranno ritrovati e dichiarati renitenti; ma io credo che è un procedere assai più semplice quello di cancellarli, lasciando poi a loro di sopportare le conseguenze del loro mancamento.

PRESIDENTE. Non parendomi decoroso che il Senato attenda l'arrivo di due o tre membri che mancano, io propongo di sospendere la seduta e quindi ripigliarla fra poco. La seduta è sospesa.

(Alle ore 3 1/2 il presidente ripiglia il suo posto.)

Non essendo stato possibile, malgrado le ricerche fatte nelle case di parecchi senatori, di rendere intero il numero legale dei medesimi, io dichiaro sciolta la seduta. L'ordine del giorno di domani è la continuazione della presente discussione; però il Senato è pregato di congregarsi un'ora prima, cioè al tocco, negli uffizi per la disamina della legge ieri presentata sulle Casse di risparmio, e quindi alle due si radunerà in seduta pubblica.

L'adunanza è levata alle ore 3 1/2.